P E R

La Ragion Cantante del Signor Federico Meuricoffre, Zio, e Sorvillo

C O N T R O

La Ragione del Signor Diodato, e Fratelli Baroni di Foggia.

Nel Tribunale di Prima Istanza, sedente in Napoli.

Cancelliere Falanga:
Commesso Antonio de Pasquale.

LA osservanza de' patti, e delle obbligazioni contratte, è prescritta, ed inculcata da tutte le leggi (1). Non lice con ricercati sofismi eludere la forza delle convenzioni.

Se così è, o Magistrati, dee recarvi sorpresa, ed orrore, in veder comparire innanzi al vostro autorevole cospetto la Ragion Cantante del Signor Diodato, e Fratelli Baroni di Foggia, la quale con un' assunta veste da *attrice*, e con nuovi mezzi di raggiri, tende a resilire, e ad abbattere la santità dello stipulato nell' istrumento del dì 24. Marzo 1804. a grave danno de' sicuri dritti della Ragion Cantante Meuricoffre, zio, e Sorvillo, per la quale si scrive.

Esempio, così funesto, si allontani da noi. Si condanni la ragion Baroni all' adempimento delle contratte obligazioni: La Ragione Meuricoffre Sorvillo sarà contenta della giustizia del Tribunale di prima istanza di Napoli.

(1) *Isocrat. advers. Callimach. pag.* 376. *Ed. H. Steph. Pufendorf. lib. III. cap. II. pag.* 404. *Ed. a Basle.*

FATTO.

LA Ragion Cantante del Signor Federico Meuricoffre, zio, e Sorvillo, sin dall' anno 1804. era creditrice della Regia Corte, e del Regio Senato di Napoli di docati 55711. 52. e più, per grani, ed altri generi somministrati.

Nel dì 24. Marzo 1804. con publico istromento, stipolato per gli atti di Notar Giuseppe Ciannella di Napoli, si cederono siffatti crediti dalla Ragione Meuricoffre Sorvillo alla Ragione Cantante del Signor Diodato, e Fratelli Baroni di Foggia (1).

La Ragione Meuricoffre Sorvillo non volle assoggettirsi alla responsabilità della esazione de' crediti ceduti. Ecco il periodo, che lo comprende (2).

„ E' fatta l' assertiva sudetta, quindi è, che oggi sudetto
„ giorno non per forza, o dolo, ma per ogni miglior via
„ esso Signor Meuricoffre in detto nome con giuramento
„ in presenza nostra ha ceduto, e rinunciato *per fustem*,
„ *jure proprio &c.* in beneficio di detto Signor D. Diodato in detto nome, *& in solidum* in esecuzione di detta
„ convenzione, passata fra loro, li sudetti crediti . . .
„ giusta i sudetti bilanci, presentati come sopra, insieme
„ con tutte le loro ragioni, azioni, ed intero stato, e ciò
„ TALI QUALI si rappresenta senza responsabilità veruna,
„ e senza promessa alcuna di evizione, ed esigibiltà, ma
„ solamente promette, e si obliga di non averli esatti,
„ e ad altri non ceduti, nè obligati " .

Nell' istesso giorno rinnovò l' obligo della VERITA', e della QUANTITA' de' crediti, non alienati, nè obligati ad altri, e ciò lo fece con sua dichiarazione, firmata poche ore dopo, in cui si solennizzò l'istromento sudetto. Ecco qui

(1) *Fol.* 8. *e* 10.
(2) *Fol.* 9.

qui le parole della dichiarazione (1). „ Che se mai la „ sudetta somma cedutali, contro ogni noſtra aspettativa, „ venisse *minorata*, o da detta Regia Corte, o da detto „ Regio Senato, perciò col presente ci obblighiamo, e pro- „ mettiamo di *defalcare* dalla sudetta somma di docati „ 55711. 52. tutto quello, che verrà ſtabilito, o da det- „ ta Regia Corte, o da detto Regio Senato, ed il sudet- „ to iſtromento di cessione debba reſtar fermo per quella „ somma, che reſterà fissata dalla detta Regia Corte, e Se- „ nato. (2)

La Ragione Baroni per lo contrario si obligò di rimborza- re la detta somma di ducati 55711. 52., e più, in trè paghe uguali (3) in contanti effettivo, o in tante lane di Puglia secondo le commissioni della Ragione Meuricoffre, zio, e Sorvillo, e secondo gli altri ſtabilimenti appoſti nell' iſtromento del dì 24. Marzo del 1804. : Sentasi il periodo, che tanto riguarda (4). „ Indi asseriscono, che „ bisognando ad esso Signor D. Diodato nel nome su- „ detto un tal credito per l' acquiſto, che dee fare di un „ specioso corpo espoſto in vendita da detta Regia Cor- „ te, che perciò sono venuti fra di loro a convenzione „ di dover essa Ragione Meuricoffre Sorvillo *cedere*, e *ri- „ nunciare* detti *due crediti* in ducati cinquantacinque mi- „ la, settecento undeci, e grana cinquantadue in benefi- „ cio di detto Signor D. Diodato *in detto nome*, TALI „ QUALI da essa Regia Corte si rappresentano senz' alcuna „ promessa di *evizione*, ed *esigibilità*, con doverne però

(1) *Fol.* 19.

(2) L' iſtrumento reſtò fermo, e non vi è espressione, che l' avesse leso in minima parte: anzi è notabile, che si vuol sempre assicurare la *verità*, e la certa *quantità* de' crediti ceduti.

(3) *Fol.* 8. *a ter.*

(4) *Cod. fol.* 8. *& a ter.*

„ esso Signor D. Diodato RESTITUIRLI, e PAGARLI IN „ TRE PAGHE UGUALI; cioè un terzo in docati diciotto „ mila cinquecento settanta, e grana cinquanta in Giu- „ gno, e Luglio prossimo corrente anno 1804. IN TAN- „ TA QUANTITA' DI LANA DI PUGLIA, o porzione di „ detta somma in dette LANE, giusta le COMMISSIONI, „ che da essa ragione di Meuricoffre LI VERRANNO DATE „ NEL TEMPO DELLE TOSE, e per quel prezzo, che fra essi „ loro si converrà, e NON VOLENDO detta Ragione Meu- „ ricoffre le lane sudette, sia tenuto detto Signor D. Dio- „ dato in detto nome pagare i sudetti docati 18570. 50. „ nel mese di Ottobre detto corrente anno 1804. in mo- „ neta sonante d'argento, fuori Banco, o pure in Carte „ di Banco, con pagare l'aggio, che corre in piazza in „ tempo de' pagamenti della moneta effettiva, a Carte di „ Banco, e così dee intendersi per gli altri due terzi per „ gli altri due anni consecutivi, cioè il secondo terzo per „ l'entrante anno 1805. e l'ultimo terzo per il seguente „ anno 1806. e fra di tanto durante l'intiera, ed effet- „ tiva restituzione di detti docati 55711. 52. deve esso „ Signor D. Diodato in detto nome, *& in solidum* corri- „ spondere, e pagare in beneficio di essa Ragione l'in- „ teresse alla ragione del sei per cento l'anno a scalare, „ e questi da oggi in avanti, e da pagarsi a misura, che „ matura ciascun terzo, *ut supra* promesso pagare, o pu- „ re conteggiarsi sulle Commissioni delle lane sudette.

La dispositiva corrisponde esattamente alla trascritta assertiva, Finalizzato a questo modo il contratto fra le due ragioni. ognuna si occupò delle sue obligazioni.

Infatti la Ragion Meuricoffre Sorvillo in esecuzione della sua dichiarazione s'impegnò ad assicurare la *verità* de' suoi crediti colla Regia Corte, e col Regio Senato di Napoli. A dì 20. Febraro del 1805. vi riuscì: Con Real Carta (1). restò acclarato il credito della detta ragione contro la Regia Corte in docati 38927. 37. Coll'istessa Real car-

ta

(1) *Fol.* 11. 12. *e* 13.

ta (1) fu dichiarato di doversi corrispondere alla Ragione Meuricoffre Sorvillo l' interesse sulla detta somma dà 10. Aprile 1803., il di cui calcolo alla convenuta ragione del 8. per cento dal detto dì 10. Aprile 1803. a tutto Aprile 1806. ascende a ducati 13675. 47.

Finalmente a dì 4. Marzo 1805. fu liquidato con publico istromento (2), stipolato per gli atti di Notar Ranieri Tenti, il credito della Ragione Meuricoffre Sorvillo contro al Regio Senato in docati 4323. 16. Cosicchè l' intero credito di Meuricoffre, zio, e Sorvillo, tanto contro la Regia Corte, che contro il Regio Senato, alienato, e ceduto alla Ragione Baroni a tenore del citato istrumento de' 24. Marzo 1804. ascende a ducati 57588. 88.

Assicurata a questo modo la VERITA', e la *quantità* de' crediti della Ragione Meuricoffre Sorvillo nella somma di docati 57588. 88., la cessionaria Ragione Baroni di Foggia cominciò a pagarne i contingenti.

Infatti la Ragione Baroni persuasa del proprio dovere, ha pagato fin' oggi in conto della totalità del suo dare la somma di docati 30813. 67. parte in tante *lane* commessegli, e parte ancora con rimesse fattegli in denaro contante (3).

Nella fine di Decembre dell' anno 1806. erano già scadute le altre tanne a saldo, e final pagamento dell' intero debito della Ragione Baroni. Allora le arme Francesi occupavano il Regno di Napoli: Quindi la Ragione Baroni di Foggia attrassò gli ulteriori pagamenti del suo dare.

La Ragione Baroni si lusingò vieppiù di sospendere l' adempimento dell' obligazione contratta coll' Istromento del 1804., da che dal Ministero dell' alta Polizia fu publicato il Real Decreto (4), col quale venne prescritto, che tutt' i Negozianti creditori della Corte, e del Regio Senato dovessero esse-

(1) *Fol. eod.*
(2) *Fol.* 14. *e fol.* 44. *a* 52.
(3) *Fol.* 1. *e* 2. *fol.* 7.
(4) *Fol.* 15.

re sodisfatti de' loro averi, come tutti gli altri creditori dello ſtato.

La fallace lusinga della Ragione Baroni fu vinta da un momento di sua riflessione: non potendo dubitare, che il Real Decreto riguardava il suo proprio interesse, e non quello della Ragione Meuricoffre Sorvillo, ne ricorse perciò nella Real Giunta del Debito Publico, ed ivi con sua istanza domandò la liquidazione dei crediti cedutigli da Meuricoffre Sorvillo, come il tutto si rileva dal documento *fol.* 41.: Nel presente litiggio la Ragione Baroni è tornata a' suoi delirj.

Stanca la Ragione Meuricoffre Sorvillo di sopportare le lungherie, e le ingegnose dilazioni della Ragione Baroni fu obligata nel dì 15. Giugno dell'anno 1807. d'introdurre nell'abolito Tribunale di Commercio il giudizio esecutivo contro la sua debitrice (1). Tanto accadde: A detto dì 15. Giugno dell'istesso anno 1807. si ottenne il giusto decreto *di solvat* (2): A dì 21. Giugno 1807. fu notificato alla Ragione Baroni di Foggia (3).

La Ragione Baroni ad evitare la esecuzione del pagamento ordinato, ricorse al tergiversivo di adire nel dì 26. Luglio dell'anno 1807. l'abolito S. R. C., e di farsi in esso *attrice*. Dedusse perciò mille cose lontane dal vero, e che non gli fanno decoro (4): L'istesso fece con una sua istanza cerziorativa, esibita presso gli atti del Commercio a' *fol.* 17. *e* 18.. Il dedotto della Ragione Baroni sarà a suo tempo discusso, e confutato: Si prosiegua intanto la storia della causa.

A dì 27. Luglio fu ordinata dall'abolito S. R. C. la solita ortatoria (5), e s'impedì con la spedizione della stessa il procedimento del Tribunale di Commercio (6).

A

(1) *Fol.* 6. *e* 7.
(2) *Fol.* 7. *a ter.*
(3) *Fol.* 20. 21. *e* 22.
(4) *Fol.* 1. *e* 2.
(5) *Fol.* 5.
(6) *Fol.* 23. *e* 24.

A dì 2. Luglio dell' istesso anno si propose dalla Ragione Baroni la questione de' Tribunali nella già Real Camera (1).

A dì 2. Ottobre fu discussa, e fu risoluto nel seguente modo (2). *Quod S. R. C. continuet in procedendo.*

La Ragione Meuricoffre Sorvillo nè impegnò il rimedio delle nullità, a cui poi vi rinunciò (3). Quindi con miglior parere con sua Supplica d' *Idem Magnificus* (4) domandò nel S. R. C. gli ordini *di solvat* contro la Ragione Baroni sua debitrice.

Il S. R. C. fu abolito dietro la nuova Organizzazione de' Tribunali, e non potè spiegare alcuna providenza di giustizia.

Si volle dar luogo ad un Arbitramento: Vi si condiscese: Gli arbitri destinati, MM. Forquet, e Roulet, usando della loro sincerità, palesarono a voce il loro sentimento al Signor Diodato Baroni: Questi ne profittò a danno della buona fede, e dell' amicizia usatagli dà due arbitri: Quindi a dì 17. Febraro 1809., senz' aspettare la promulgazione del *laudo*, (5) fece commettere la causa al Signor Giudice Criteni „ Senza pregiudizio di essere richiama„ ta la Causa nel Tribunale di Commercio, quante vol„ te gli si competesse *fol.* 35.

Il procedimento della Ragione Baroni era equivoco, quanto ingiusto. Volle fissarsi una volta per sempre il destino di questa causa, ove i Baroni non van cercando, che dilazioni, e tempo, onde non pagar mai il loro dare: Col disposto dell' art. 613. del Codice Commerciale si ricorse nella Corte di Appello, e si domandò, che il Tribunale di Commercio avesse presa la cognizione del presente litiggio (6).

(1) *Fol.* 25. *e* 26.
(2) *Fol.* 28.
(3) *Fol.* 32.
(4) *Eod. fol.* 32.
(5) *Fol.* 95.
(6) *Fol.* 36. *e* 37.

A dì 10. Marzo 1800. la Corte di Apello opinò contro il dispoſto del Codice Commerciale, e rimiſe con sua sentenza (1) i litiganti nel Tribunale di Prima Iſtanza, sedente in Napoli.

Un altro esperimento reſtava a farsi, dalla Ragione Meuricoffre Sorvillo, e si tentò. Sì adì la G. C. di Cassazione, ove si produsse il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Appello. La prima Sezione della G. C. di Cassazione ammise il reclamo, la seconda confirmò la sentenza della Corte di Appello. Non si parli più di giurisdizione, e di competenza di Tribunali. Il Tribunale di Prima Iſtanza di Napoli dee esaminar la causa, e dee deciderla.

Ad assicurare quindi la giuſtizia, che alla Ragione Meuricoffre e Sorvillo, assiſte; si dimoſtrerà ad evidenza.

I. Che l'assunta attrice, Ragione Baroni di Foggia, lungi di essere creditrice della Ragione Meuricoffre Sorvillo de' docati 30813. 61., è ella bensì debitrice di Meuricoffre Sorvillo in docati 26775. 24. oltre agl'interessi decorsi; residui di maggior somma di docati 57588. 88. ceduti a lei con publico Iſtromento del dì 24. Marzo 1804.

II. Che il patto convenuto fra il venditore, e 'l compratore, per non essere il primo tenuto alla responsabilità dei crediti venduti, non è oppoſto alla legge.

III. Che la dichiarazione, firmata da Meuricoffre Sorvillo per la *verità* de' crediti ceduti a' Baroni, è corrispondente all'iſtromento del dì 24. Marzo; ed esclude ogni idea d'innovazione, e di nullità del contratto.

IV. Che la Ragione Baroni dee essere condannata al pagamento del suo debito, non che a tutte le spese della lite.

I. La

(1) *Fol.* 38.

I.

LA verità va quasi sempre a lenti passi, ma mai vien distrutta da ventilate fole. O presto, o tardi va ad essere scoperta con onta di chi ha tentato oscurarla. La verità, occultata con funesto ingegno dalla Ragione Baroni di Foggia, è al momento di esser palese, anche à meno veggenti.

E' qui da ricordarsi, ciocchè si è altrove premesso: Si è detto, che con publico istromento del dì 24. Marzo 1804. la Ragione Meuricoffre Sorvillo cedè alla Ragione Baroni di Foggia i suoi crediti, che rappresentava contro la Regia Corte, e contro al Regio Senato per generi somministratigli: Si è detto, che la Ragione Baroni, accettando la cessione (da essa stessa procurata) de' crediti di Meuricoffre Sorvillo, si obligò d'indennizzarli in tre paghe uguali in denaro contante, o in tante lane di Puglia, secondo le commissioni, che gli sarebbero ordinate dalla Ragione Meuricoffre, Zio, e Sorvillo. Ad assicurare ciocche si è denotato, ecco quì trascritte le parole dell'istrumento sudetto (1). „ All'incontro il detto „ Signor D. Diodato in detto nome, *& in solidum* stante „ la rinuncia sudetta di sopra in suo beneficio fatta DE' „ SUDETTI DUE CREDITI ne' termini, e forma sudetta, „ spontaneamente con giuramento in presenza nostra ha „ promesso, e si è obligato, siccome promette, e si obli„ ga, anche in esecuzione della convenzione sudetta, „ RESTITUIRE, E PAGARE IN BENEFICIO DI ESSA RA„ GIONE DI MEURICOFFRE LI SUDETTI DUCATI CINQUAN„ TAMILA SETTECENTO UNDECI, E GRANA CINQUANTA„ DUE IN MONETA EFFETTIVA D'ARGENTO, escluso car„ te di Banco, o pure in Carte di Banco, con pagare „ detto Signor D. Diodato l'agio, che corre in Piazza

 „ in

(1) *Fol. 9. at.*

„ in tempo de' pagamenti dalla moneta effettiva a Carte
„ di Banco IN TRE PAGHE UGUALI, cioè un terzo di
„ essi in docati diciottomila cinquecento settanta, e grana
„ cinquanta in Giugno, e Luglio prossimo corrente anno
„ 1800quattro IN TANTA QUANTITA' DI LANA DI PUGLIA,
„ o porzione di detta somma in DETTE LANE giusta le
„ COMMISSIONI, che da essa Ragione Meuricoffre li ver-
„ ranno date nel tempo delle tose, e per quel prezzo, che
„ fra essi loro si converrà, e non volendo detta Ragione
„ di Meuricoffre le *lane sudette*, sia tenuto esso Signore
„ D. Diodato in detto nome, siccome si obliga pagare
„ i detti docati 18570. 50. nel mese di Ottobre prossimo
„ detto corrente anno, e così promette, e si obliga pa-
„ gare gli altri due terzi nella maniera, e forma descritta
„ per gli altri susseguenti due anni, cioè il seguente ter-
„ zo nell' entrante anno 1800cinque, e l' ultimo terzo nel
„ susseguente anno 1800sei, e frattanto durante l' intiera,
„ ed effettiva restituzione di detti docati cinquantacin-
„ quemila settecento undici, e grana cinquantadue, esso
„ Signore D. Diodato in detto nome, *& in solidum* ha
„ promesso, e si è obliato, siccome col presente si obli-
„ ga, anche in esecuzione delle sopradette convenzioni
„ corrispondere, e pagare in beneficio di detta Ragione
„ Meuricoffre, l' interesse mercantile alla Ragione del
„ SEI PER CENTO l' anno a ragione scalare similmente in
„ detta moneta, e quesli da decorrere da oggi in avanti,
„ da pagarsi, siccome si obliga a misura, che matura
„ ciascun terzo di sopra descritto, e dalli pagamenti su-
„ detti ha promesso esso Signor D. Diodato in detto no-
„ me, *& in solidum* non mancare per *qualsivoglia causa* &c.
„ e non ostante *qualsivoglia eccezione*, alle quali, ed a
„ tutte le leggi, che dettano in favore dell' *in solidum*
„ obligati, ed al beneficio della divisione detto D. Dio-
„ dato in detto nome li ha rinunciato, ed ha dichiarato
„ in presenza nostra essere ben inteso del valore di essi,
„ e promette non servirsene.

E' chia-

(1)

E' chiaro: La Ragione Baroni di Foggia, o in tanta quantità di *lana* secondo le *commissioni* della Ragione Meuricoffre Sorvillo, o in danaro contante, si obligò di adempire al debito contratto

Tanto è accaduto: Il fatto posteriore della debitrice Ragion Baroni lo dimostra, poichè corrisponde perfettamente a' dettami del patto: Si adempiono le Commissioni della Ragione Meuricoffre Sorvillo, e si rimettono le *lane* di Puglia: Si richiedono al maturo del primo terzo le somme in contante, e la Ragione Baroni invia pel procaccio, e per altri mezzi mercantili il denaro d' argento effettivo.

La Ragione Baroni di Foggia ha fatto in somma quel tanto, che dovea fare, e se avesse per poco trascurato ad un tal suo dovere, la Ragione Meuricoffre Sorvillo si sarebbe, sin da primi momenti della sua oscitazione, avvaluto de' proprj dritti. La dimostrata esattezza della Ragion Baroni per i primi pagamenti fu la *tazza* dell' assopimento per Meuricoffre Sorvillo, onde nella scadenza degli altri due terzi non pretendere all' istante il pronto adempimento delle ultime quantità dovute. La Ragion Meuricoffre Sorvillo giunse però a tempo a prevenire i disegni della Ragion Baroni, quando nel dì 10. Giugno 1800sette ne introdusse la prima nell' abolito Tribunale di Commercio il giudizio esecutivo contro la Ragion Baroni pel pagamento de' rimanenti docati 26775. e grana 21, oltre gl' interessi: Il giudizio, posteriormente introdotto nell' abolito S. R. C. a dì 26. Luglio dalla Ragione Baroni, fu, ed è capzioso, quanto di una condotta tutta nuova, e poco degna: Quindi non altro principio, che un tergiversivo, ha dato l' arbitrio al Patrocinatore della Ragion Baroni di scrivere (1): *Suos principales esse creditores mercatorum Meuricoffre, & Sorvillo in summa ducatorum trigintamillium octigentum tredecim, & ass. 67. pro* LANIS, *ac* PECUNIA *iis creditis. At quum antedicti Meuricoffre, & Sorvillo solutionem non curent, juris remediis obstringendi sunt.*

(1) *Fol.* 1.

L'assertiva della Ragione Baroni è di niun momento, quanto fallace. Da che fu avanzata colla supplica in Consiglio, fin a questo istante, che dee decidersi la causa, non si è sostenuta mai con un documento in compruova: La Ragion Baroni non ne ha affatto, e non ha potuto, nè può esibirne. Quindi una semplice, e gratuita assertiva, non può distruggere un publico istrumento, un fatto permanente, e sicuro.

E' però ammirevole a questo proposito la ingenuità, e la verità scritta dalla Ragione Meuricoffre nel suo primo libello, presentato nell'abolito Tribunale di Commercio: Sentasi (1). „ Non ha però secondo la convenzione stipulata adempito ancora la Ragione di D. Diodato, e „ fratelli Baroni all'intera sodisfazione di tal suo debito, „ giacchè non ha pagato fin oggi in conto, che la sola „ somma di ducati trentamila ottocento tredici, e grana „ sessantasette, parte in tante lane SPEDITE D'ORDINE „ DELLA SUPPLICANTE, E PARTE ANCORA CON RIMESSE „ FATTEGLI.

Ma è ancor notevole, a suggellar questa verità, la fluttuante incertezza, in cui la Ragion Baroni cade, quando erroneamente s'impegna a descrivere il suo fallace assunto con la sua supplica in Consiglio. Non nega il contratto, stipolato nel dì 24. Marzo 1804.: Lo vuol poco legale pel patto (stabilito di comune consenso de' paciscenti) della *non evizione*, e della *non responsabilità* dell'esazione de' crediti acquistati: Lo vuol innovato colla dichiarazione, firmata da Meuricoffre Sorvillo per assicurare la *verità* de' crediti cedutigli sotto la garanzia di non averli *alienati*, *nè ceduti*, *nè obligati* ad altri.: Lo vuol finalmente estinto, e come non fatto, dacchè dice, che a modo di legge è stato sovranamente stabilito, che non si possa procedere a liquidazioni dal debito publico per le somministrazioni, crediti, e ragioni, che aveansi sulla Regia Corte prima de' 15. Febraro 1806. Ecco le parole della

(1) *Fol. 6. in fin. e 7.*

della ingegnosa, ed inutile supplica (1): *Præterea suis principalibus ab iisdem Meuricoffre, & Sorvillo, cessi fuere instrumento dici 24. Martii 1804. ducati 55711. 52. partim a regio Fisco, partim a Civitate Neapolis debiti. Pactum legitur in dicto instrumento Cessionis nullam evictionem, vel exigibilitatem a cedentibus deberi cessionariis, ac summam prædictam post trium annorum spatium a fratribus Baronem persolvendum fore Meuricoffre, & Sorvillo cum interusurio. Pactum prædictum de evictione non præstanda, ut pote lesivum, illegale, & contra bonos mores, alia scriptura ejusdem dici abolitum est, nam alberano declaratum fuit.* „ Che se mai la „ sudetta somma ceduta venisse minorata o dalla Regia „ Corte, o dal Regio Senato; La Ragione Meuricoffre „ Sorvillo prometteva defalcare dalla somma dei docati „ 55711. 52. tutto quello, che verrebbe stabilito, o dalla „ Regia Corte, o dal Regio Senato, e che l'istromento „ di cessione dovesse restar fermo per quella somma, che „ restava fissato dalla Regia Corte.

Posterea novatio contractui obvenit, quum Mercatores Meuricoffre, & Sorvillo ex summis cessis partim recessere a Regio Senato (2): *Nec non lege generali cautum est, Regium Fiscum debitorem se præbere pro aere alieno tantum contracto post diem 15. Februarii elapsi anni 1806.*

(1) *Fol.* 1. *e* 2.

(2) Ciò è falso: Ecco il documento del Razionale del Regio Senato:

„ In obbedienza del sudetto venerato ordine dell' EE. LL. „ si fa fede per me sottoscritto Razionale di questa Eccma „ Città di Napoli, qualmente riconosciuti i libri della me„ desima, da quelli non apparisce essersi fatto VERUN PA„ GAMENTO per causa d'interesse alla ragione dell' otto per „ cento, dovuto alla detta Ragione di F. P. D. Meuricoffre, „ Zio, e Sorvillo per la SORTE di docati 4323: 16. andava „ creditore per resta di prezzo di grano in forza dell' istru„ mento rogato a quattro Marzo 1805. per mano di Notar „ D. Donato Maria Ranieri Tenti, come da libri appare, „ al quale &c. *fol.* 14.

Non altro appoggio, che queste zizanie, ha la Ragion Baroni a voler resilire dal contratto, e farsi *attrice* per i docati 30813. e gr. 67. ; sborzati alla Ragion Menricoffre Sorvillo a conto del suo dare in docati 57588. 88. a tenore de' Titoli, che risultano dal Real Decreto de' 20. Febraro del 1800cinque, e dell' istrumento, stipulato col Regio Senato nel dì 4. Marzo dell' istesso anno 1800cinque per gli atti di Notar Ranieri Tenti di Napoli.

Più risposte a' sofismi della Contraddittrice Ragion Baroni.

I. L' istrumento di cessione è sacrosanto: Il patto della non responsabilità e della non evizione del venditore, convenuto col compratore, non è opposto alla legge (1).

II. Il contratto del dì 24. Marzo 1804. non soffre innovazione dalla dichiarazione dell' istesso giorno: Ella esattamente corrisponde al primo, da cui deriva, e vi corrisponde solo per assicurare la verità, e la quantità de' crediti ceduti (2).

III. Il contratto de' 14. Marzo 1804. non è alterato in minima parte dal Real decreto de' 15. Luglio 1806.: Ancorchè lo fosse „ il danno è della Ragione Baroni, e non „ già della Ragione Meuricoffre Sorvillo ". Si dia qui una rapida idea di questa verità.

Per essere ognuno persuaso, che il Real Decreto de' 15. Luglio 1806. non distrugge, nè altera il contratto de' 24. Marzo 1804., è bene, che si sentano le parole del Real decreto, circoscritto in due soli articoli: E' pregio il trascriverle (3).

Art. 1. Il Senato della Città di Napoli farà restituire, nel „ termine di otto giorni, le somme, che dal passato Go-

„ verno

(1) La dimostrazione di questo assunto formerà l'oggetto, e le cure dell' articolo seguente. Quindi si tralascia per momenti.

(2) Sarà tutto ciò provato altrove, ed a tenore del sistema della presente memoria.

(3) *Fol.* 15.

„ verno erano ſtate assegnate a differenti Negozianti, ad
„ oggetto di aver sempre in riserva una quantità deter-
„ minata di grano, e di olio, che fu riputata necessaria
„ alla sussiſtenza della Città.

„ Art. II. Tutte le associazioni fatte dal passato Governo
„ su detti fondi sono annullate. Quelli in favore de' quali
„ sono ſtate fatte, saranno pagati, come tutti gli altri
„ creditori dello ſtato.

E' evidente. Il Real decreto trova solo il mezzo più espedito, e più opportuno agl' interessi della Regia Corte, e del Senato, onde sodisfare i rispettivi loro debiti, e di non far mancare le riserve di grano e di olio necessarie per la Città di Napoli: Egli però fa salvi i contratti, che non può diſtruggere: Quindi nessun offesa, nessun pregiudizio, arreca il rapportato Real decreto al CONTRATTO, ſtipulato tra la Ragion Meuricoffre Sorvillo, e la Ragion Baroni di Foggia. Ma lo arrechi pure. La Ragione Baroni incontra la resiſtenza dell' assioma del dritto „ *Quidquid perit, perit pro domino*. Al momento della promulgazione del soprascritto Real decreto, o di qualunque altra legge, che si vorrebbe citare da' Baroni, chi era il padrone, il possessore de crediti in quiſtione contra la Regia Corte, e'l Regio Senato? La Ragion Baroni. Peran dunque i crediti a danno della ſtessa, se pur debban perire: Poco, e nulla ciò importerà alla Ragione Meuricoffre Sorvillo. Ella fin dal momento della ſtipula del contratto del dì 24. Marzo 1804. aveva ceduti tutti i suoi dritti alla Ragione Baroni, e ne aveva già acquiſtati de nuovi contro colei, che ora vuol essere contradittrice, per puro capriccio.

Non è più dunque un dubio, che la Ragion Baroni vorrebbe pescare nel torbido. L' azione della Ragion Meuricoffre Sorvillo però è soſtenuta da basi, che non crollan mai: Quella, che si è voluto promuovere dalla Ragione Baroni, è positivamente diretta a diſtruggere la forza delle leggi della liquidazione del debito publico: E' un puro delirio.

Ma che sia così, vi è un argomento invincibile a confermarsene: Egli basta da se solo a scuoprire le magagne della Contradittrice, l' osservanza, e la validità dell' istrumento del dì 24. Marzo 1804., e finalmente la verità indubitata, che i doc. 30813. 67. sono stati sborzati dalla Ragione Baroni di Foggia alla Ragione Meuricoffre Sorvillo in conto di maggior somma, da lei dovuta in virtù delle obligazioni contratte col solenne istromento del 1804. : Vi è l' istanza della Ragione Baroni, avanzata nella Real Giunta del Debito publico per aver per se la liquidazione de crediti cedutigli dalla Ragione Meuricoffre Sorvillo: Eccone le parole della stessa (1). „ Nella Giunta della liquidazione del Debito Pubblico comparisce il Dottor „ D. Felice Miceli, Procuratore di D. Diodato Barone, „ e dice, che si è domandato dalla Ragione di Meuricoffre, e Compagni di liquidarsi il credito, che essa „ Ragione ha contro del Fisco. Or siffatto credito è stato ceduto con publico istromento a detto suo principale, e quindi è regolare, che la liquidazione sudetta si „ facci in testa del medesimo cessionario D. Diodato Barone, il Comparente perciò fa istanza, che la liquidazione della Ragione Meuricoffre contro del Fisco, per „ effetto della cennata liquidazione SIA INTESTATA a „ D. Diodato Barone.

La fermezza dell' assunto è assicurata colle additate pruove: Però non è tutto: Si vuol aggiungere evidenza ad evidenza. Si vuol far toccare con mani la verità del DEBITO della Ragione Baroni a prò della Ragione Meuricoffre Sorvillo; debito, stabilito in virtù dell' istromento di cessione del dì 24. Marzo 1804., confirmato colla dichiarazione dell' istesso giorno, riconosciuto per tanti titoli, e più „ che è il più sorprendente, ma certo " con lettere scritte in diverse date dal Signor Diodato e Fratelli Baroni alla lor creditrice Ragion Meuricoffre Sorvillo. Il tenore delle medesime sarà quì fedelmente trascritto.

In-

(1) *Fol.* 41.

Infatti colla data del dì 30. Luglio 1805., ecco come si scrive dal Signor Diodato, e Fratelli Baroni (1), „ Colla sempre „ cara vostra 27. languente con piacere osserviamo, ch' „ eravate disposto d' accogliere per estinguere in maturo „ i docati 1000. gravativi a favore del Signor D. Filip- „ po Saggese, che fummo costretti portarvi per rendere „ un servizio a quel galantuomo, quantunque ci avevamo „ proposto di non incommodarvi; dapoichè le somme, che „ sono a mano vostra, NON SONO PER NOI INFRUTTUO- „ SE PER IL NOTO IMPRESTITO PER CONTO DELLA RE- „ GIA CORTE, colla quale non ancora Iddio si vuol com- „ piacere di accordarci la tanto desiderata pace, e vede- „ re in casa il nostro D. Vincenzo, che ci fa positiva „ mancanza la disgrazia del terremoto.

Colla data del dì primo Marzo 1806. si scrive così (2) „ Sa- „ pevamo la tranquillità, che costà si gode, e che il nuo- „ vo Governo aggisce con tutta la buona intenzione, e sic- „ come udiamo, che l' ottimo Cavaliere Signor Principe „ di Bisignano, molto nostro buon amico, è stato situato „ nella Segreteria delle Finanze, sarebbe veramente il „ momento di pensare AL NOTO NOSTRO AFFARE, e per- „ ciò scriviamo al Signor D. Domenico Miceli, nostro „ Avvocato, di portarsi da voi a conferire *su quell' as-* „ *sunto*, e dopo sessionato, risolvere di dare quel passo, „ che più si stima proprio per ottenere *l' intento*, per il „ quale *ci raccomandiamo* alla vostra *buon' amicizia*.

La dicitura di questa lettura non piacque alla Ragione Meuricoffre Sorvillo, che non era più creditrice, della Regia Corte, nè del Regio Senato, e che non voleva compromettersi in verun conto: Quindi si riscontrò la Ragione Baroni nè termini più energici, e più opportuni. La Ragione Baroni, volendo sincerare la sua creditrice, Ragione Meuricoffre Sorvillo, scrive nel seguente modo sotto la

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

la data del dì 4. Marzo 1806. (1) „ Allorchè noi vi dis-
„ simo d'esser tempo ormai di agire presso il nuovo Go-
„ verno per il ricupero del credito, che rappresentevate
„ verso il vecchio Governo, NON INTESIMO DI COMPRO-
„ METTERVI, ma bensì di *servirci del vostro nome*, affin-
„ chè come *casa Svizzera* fossero maggiormente rispettate
„ le NOSTRE RAGIONI sotto lo scudo della vostra prepon-
„ deranza, ed a quest'oggetto non fecimo, che il Go-
„ verno passato ci riconoscesse addirittura, come suoi cre-
„ ditori. Quindi vi preghiamo *di mettervi d'accordo* col
„ nostro Avvocato D. Domenico Miceli, il quale agirà
„ sotto il *vostro nome* a seconda delle NOSTRE PRESCRI-
„ ZIONI, ma ci fareste cosa molto grata, se il vostro
„ D. Federico, e D. Giovanni si accompagnasse col me-
„ desimo per le operazioni da farsi presso il nuovo Go-
„ verno, affinchè abbiano un migliore effetto.

Siffatta verità vien suggellata a caratteri indelebili, quando la Ragion Baroni con altra sua lettera, datata a dì 8. Mar-zo 1806. la ratifica, e la confirma (2) „ Senza interlo-
„ quire (ella scrive) su di cui concordiamo colla sempre ca-
„ ra vostra 5. del corrente, *vi reiteriamo l'ultima nostra*
„ *de' 4. corrente* IN OGNI SUO PARTICOLARE, *e segnata-*
„ *mente sul proposito* DEL NOSTRO INTERESSE *col passato*
„ *Governo*, con cui vi dissimo, che SENZA PREGIUDIZIO
„ DE' VOSTRI INTERESSI, perchè quel credito lo rappre-
„ sentiate voi in quelli registri, *è necessario* IMPRESTARC'
„ IL VOSTRO NOME, *ed il vostro zelante favore*, compia-
„ cendovi di dare al nostro Avvocato D. Domenico Mi-
„ celi, che sarà seco voi a sessionare, acciò egli possa
„ *ben regolarsi ne' passi da dare sotto il vostro* Patrocinio,
„ subitocchè sarà ritornato da Roma il nostro buon ami-
„ co, e bravo Cavaliere Signor Principe di Bisignano.

Do-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

Dopo queste giustificazioni, e dopo queste cautele, la Ragion Meuricoffre Sorvillo fece noto a' Signori Baroni „ Parte capitale di me, in quello che da me possa dipendere “. La Ragion Meuricoffre Sorvillo scrisse quello, che suole scriversi in ricontri di simile natura. E' utile però sentirsi la risposta, ed i ringraziamenti della Ragione Baroni, che portano la data del dì 11. Marzo 1806. Eccone il tenore (1) „ Senza interloquire, su di cui concordiamo colla garbatissima vostra 8. del corrente ci ristringiamo *a ringraziarvi* della bontà, *che dimostrate in favorirci* PER QUANTO DIPENDERA' DA VOI PER IL SAPUTO NOSTRO AFFARE CON QUESTO GOVERNO, per il quale il nostro Avvocato Signor Miceli ci ha spiegato abbastanza, *quel che noi dovressimo fare*, nel caso che voi dovessivo avanzar la domanda *di avere in compenso* del saputo *credito* un *territorio del Monte Borbonico*, e non avremo nessuna difficoltà di farlo, dapochè egli avrà esaminata un nostro dubio, che colla corrente Posta andiamo a farlo per il suddetto territorio; *mentre amaressimo far la domanda del denaro* per scovrir Paese. Dunque sarà il detto nostro Avvocato nuovamente a pregarvene.

Non vi può essere una dimostrazione più sicura della presente: I più decisi Pirronisti, se in sostegno de loro sistemi, si fossero incontrati in una consimile confutazione, avrebbero desistito dalla folle ostinazione su i medesimi. La verità avrebbe trionfato su di essi stessi, come trionfa in questo rincontro sulla pervicacia della Ragione Baroni.

E' perciò inutile l'ulteriore impegno di assicurare per vera, ed indubitata l'osservanza dell'istrumento del dì 24. Marzo 1804.: Sarebbe oscurar l'evidenza istessa, se si volesse più ragionare sulla certezza, che i docati trenta mila, ottocento tredici, e grana 67. sono stati versati dalla Ra-

(1) *Fol.*

Ragione, Baroni nella cassa della Ragione Meuricoffre Sorvillo in conto del suo debito di ducati 57588. : 88., ascendente a tal somma in virtù della Real Carta de 29. Febraro 1805., e dell'istromento de' 4. Marzo dell'istesso anno, stipolato col Regio Senato di Napoli.

Fuori dunque ogni illusione, ed ogni impegno della parte Contraditrice: Se l'istromento di cessione ha meritato in parte la sua osservanza, la dee meritare in tutto: Se la ragione Baroni ha dichiarato col fatto, e più con una sua carta nella Giunta del Debito Publico, e con sue lettere in faccia al mondo, che suoi sono i crediti ceduti gli dalla Ragione Meuricoffre Sorvillo, non può più ritrattarsi dalle obligazioni contratte, nè può resilire dal fatto suo proprio, a danno di un publico istrumento, e de sicuri dritti della Ragione Meuricoffre Sorvillo.

Taccia alla fine la Ragione Baroni, ed arrossisca de' suoi irregolari assunti. Ammiri indi appresso la dimostrazione della seconda delle sue stranezze: Saprà dapoi ripetere, con chi scrive „ Il convenuto fra 'l venditore, e 'l com„ pratore intorno alla non responsabilità di esazione di „ un credito ceduto (ma sicuro, non alienato, nè obli„ gato ad altri) non è opposto alla legge. Si esamini.

II.

E' vana la doglianza, che al momento suscita la Ragion Baroni sull'idea, che prevalga a danno della sua creditrice Ragione Meuricoffre Zio, e Sorvillo. Invano ella impugna l'istromento di cessione del dì 24. Marzo 1804., poichè si legge in esso convenuto, che la Ragione Meuricoffre Sorvillo non debba essere tenuta di *evizione*, nè di *responsabilità* di esazione de due crediti ceduti a Baroni, *non alienati*, *nè obligati ad altri*. Non vi è titolo alcuno, che muova la mente della Ragione Baroni a pretendere una simile stranezza; Ma ancorchè

vi fosse, troppo tardi bramerebbe l' intento, allontanando l' osservanza dell' istromento, e cangiando consiglio, che ora più non puole per regola di dritto, e di giustizia (1). *Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam.*

E' utile quì, che per far ricredere la Ragione Baroni dal suo traviamento, si trascrivano le parole dell' istromento, che han fomentato l' assunto della Ragione Baroni. Eccole (2). „ E fatta l' assertiva sudetta, quindi „ è, che oggi sudetto giorno non per forza, o dolo, „ ma per ogni miglior via esso Signor Meuricoffre in „ detto nome con giuramento in presenza nostra ha ce- „ duto, e rinunciato *per fustem jure proprio*, e in bene- „ ficio di detto Signor D. Diodato in detto nome, *& in* „ *solidum* in esecuzione di detta convenzione, passata fra „ loro, li sudetti crediti . . . . . giusta i sudetti bilanci „ presentati, come sopra, insieme con tutte le loro ra- „ gioni, azioni, ed intero stato, E CIO' TALI QUALI LI „ RAPPRESENTA senza responsabilità veruna, e senza „ promessa alcuna di EVIZIONE, e di ESIGIBILTA', ma „ solamente promette, E SI OBLIGA DI NON AVERLI „ ESATTI, E AD ALTRI NON CEDUTI, NE' OBLIGATI.

Non vi può essere una convenzione più regolare di questa: Ciascuno vede, come campeggia la buona fede, e la lealtà, che sono il fondamento di tutt' i contratti. La Ragion Meuricoffre Sorvillo cede i suoi crediti alla Ragione Baroni, e giustamente non si presta ad alcuna promessa di EVIZIONE, nè di *risponsabilità di esazione*: Della prima non v' era bisogno, perchè non vi potea essere una terza persona, che, vantando dritti dominicali, ed anteriori sulli medesimi, avesse potuto turbare il possesso alla cessionaria Ragione Baroni. Della seconda la Ragione Meuricoffre volle cautelarsi a non star a fronte del *potere*, e dell' altrui *facoltà*; non che della verificata dabbenaggine della Ragione Baroni.

Su

(1) *L. 76. ff. de Reg. jur.*
(2) *Fol. 9.*

Su queſte posizioni furono rivolte le menti di entrambi i paciscenti: La ragion Meuricoffre Sorvillo le propose, e le ottenne: La Ragione Baroni le ponderò, vi convenne, e le sottoscrisse di suo libero consenso. La base di un publico iſtromento ebbe tutto l'appoggio sulla convenzione della inutile evizione, e della antiveggente non responsabilità di esazione: Infatti se alla Ragione Meuricoffre Sorvillo fosse corso il pensiere, che la sua attual debitrice avesse potuto resilire dalla soprascritta convenzione, non vi sarebbe affatto concorso alla ſtipola di un solenne iſtromento, ed avrebbe ella ſtessa pensato a' suoi proprii interessi.

Ma il fatto è fatto, ed a che piatire su di *evizione*, e di *responsabilità* di esazione, se nella presente causa non ci riguardano? Dica la Ragion Baroni, chi è quell'eſtranea persona, che vanta dritto su i dritti acquiſtati col mezzo della cessione, e che sia venuta a perturbarla nel possesso de crediti, che rappresenta contro la Regia Corte, e'l Regio Senato? Non ve n'è alcuno, di cui possa esser chiamata garante la ragione Meuricoffre Sorvillo. Tutto è capriccio: Tutto è un diverso disegno. Si ripeta quì l'iſtoria di taluni fatti, da cui tutto s'intende, e tutto anderà a scuoprirsi.

Nel di 24. Marzo 1804. la Ragione Meuricoffre Sorvillo cedè con publico iſtromento i suoi crediti contro la Regia Corte, e'l Regio Senato alla Ragione Baroni. Con Real Carta de 20. Febraro 1805., e con iſtromento, ſtipolato col Regio senato nel di 4. Marzo 1805. furono le quantità de due crediti, assicurate per la somma di docati 57588. : 88. La incumbenza della Ragione Mauricoffre fu esaurita, ed attendeva i tempi ſtabiliti per esigere il suo.

Nel mese di Febraro dell'anno 1806. le armi Francesi occuparono il Regno di Napoli: Con legge de 25. Giugno 1806. fu iſtituita la Giunta del Debito Publico, per la liquidazione di tutti i debiti dello ſtato: Con Real decreto di 15. Luglio 1806. fu ordinato lo ſtesso per i debiti

biti del Regio Senato, e per tutti i fondi delle associazioni, fatte col passato Governo. Ecco l'orgasmo della Ragioni Baroni, *che per due anni continui neghittosamente non esige dalla passata Corte i suoi crediti*, ed INDOLENTE aspetta, che le providenze di un secondo Governo vengano a ſtabilire nuove leggi, e nuovi mezzi ſpediti di sodisfazione de suoi debiti.

E' queſta la cagion vera, che agita il cuore della Ragione Baroni: E' queſto però il momento inopportuno, o Magiſtrati, che ella accendendo la face della discordia, vuol attentare a' dritti della ragione Meuricoffre Sorvillo con i ricercati Sofismi di *evizione* non preſtata, e di non *responsabilità* di esazione. Follia!

La Ragion Baroni coll' avanzata pretenzione dimoſtra chiaramente, che non intende, che ſignifichi *evizione*, e che gli mancano le prime idee del dritto: E' forza discendere alla definizione della prima, ed a qualche dettaglio delle seconde.

„ L'evizione (1) è la perdita, che soffre il Compratore „ della cosa venduta, o di una parte, pel dritto di un „ terzo.

Sive (2) *tota res* (dice la legge) *evincatur*, *sive pars*, *habet regressum emptor in venditorem*.

Quindi un compratore allora può domandare garanzia, indennizzazione dal venditore, quando evitto, venga dal possesso della cosa acquiſtata turbato da un' aliena persona, che vanta sulla ſtessa dritti dominicali, ed anteriori: Ove ciò non si avvera, cessa ogni pretenzione, e garanzia.

Queſti assiomi di legge sono risaputissimi, come del pari è noto, che niun venditore, che abbia preſtata evizione, possa esser tenuto agli effetti della ſtessa per CASI INOPINATI, E FORTUITI, o pel FATTO del Principe. Il disposto della Legge è chiaro (3). *Lu-*

(1) *Domat. Lib. I. Tit. I. pag.* 185.
(2) *L.* 1. *ff. de evict.*
(3) *L.* 11. *ff. de evict.*

Lucius Titius prædia in Germania trans Rhenum emit, et partem pretii intulit: Cum in residuam quantitatem heres emptoris conveniretur, quæstionem retulit, dicens has possessiones ex præcepto Principali partim DISTRACTAS, *partim* VETERANIS *in præmia* ASSIGNATAS. *Quæro an cujus Rei periculum ad venditorem pertinere possit? Paulus respondit,* FUTUROS CASUS EVICTIONIS POST CONTRACTAM EMPTIONEM AD VENDITOREM NON PERTINERE.

La Ragione Meuricoffre Sorvillo, cedendo i Suoi crediti alla Ragione Baroni, non si presta ad evizione, e fa bene perchè è inutile, ed inopportuna dopo l'obbligazione, e promessa di non averli, *Ceduti*, *alienati*, *nè obbligati* ad altri: Viene il fatto di un nuovo Principe (dopo l'elasso di due anni, tempo in cui poteansi esiggere i crediti contro la passata Regia Corte, e Regio Senato) e diminuisce, e altera, e trova mezzi più proprii alla sodisfazione de suoi debiti, e si ha il coraggio dalla cessionaria Ragione Baroni d'imputar tutto ciò a pericolo, e danno della Ragione Meuricoffre Sorvillo, impugnando la Santità di un publico istrumento?

La Ragion Meuricoffre Sorvillo, che non ha prestato evizione, perchè non la dovea, vuol anche in questo rincontro avvalersi (per esuberanza) del disposto della legge soprascritta, e vuol ripetere col Giureconsulto Paolo, *Futuros casus evictionis post Contractam emptionem ad Venditorem non pertinere.*

Ma non si vuol lasciare adito alcuno alla Ragione Baroni: Non dev'ella abusare delle regole più sicure del dritto: Gli si voglion quì ricordare poche altre verità, che saranno bastevoli a convincerla di sua stranezza.

„ Tutte le obligazioni nascono col consenso. (1) *Consensu fiunt obligationes.*

„ Tutt' i Contratti prendono legge dalla volontà de paciscenti

(1) *L. 2. ff. de obligat. et act., Inst. Lib. III. Tit. XXIII.*

ti (1). *Contractus enim ex conventione partium Legem accipiunt.*

E' dunque fuor di dubio, che in qualsisia Contratto convenzionale, basta, che vi acceda la libera volontà de Contraenti, per vedersi fra essi stabilita, e dettata una Legge, ed una Legge inviolabile: Ogni attentato di un potere giudiziario, diretto a violarla, degenererebbe all' istante iu una manifesta ingiustizia. Ogni Magistrato, che si determinasse a non secondarla per la sua osservanza, sarebbe al momento reo di denegata giustizia.

Or la Legge, che si stabilì dalla Ragione Baroni, e che si seguì dalla stessa nella stipola dell' istromento in contesa, è quella stessa, che ora sta contradicendo. Folle! Dovrebbe ricordarsi, che senza di quella Legge, e di quel patto non si sarebbe stipolato il Contratto del dì 24. Marzo 1804.: Dovrebbe ricordarsi, che ove ella venisse a mancare, cesserebbe la buona fede, la Legge, la Sociabilità. Sia però sicura la Ragione Baroni, che ciò non avverrà mai: Le proprietà de Cittadini, e nell' attual rincontro, gli averi della Ragion Meuricoffre Sorvillo sono affidati ad un publico istromento, a titoli sicuri, presentati presso gli atti, e più a Magistrati, che tutto giorno offrono pruove della loro giustizia, e della loro Religione. Non si teman dunque i delirj della Ragione Baroni, e si ripeta sempre col Giureconsulto Paolo (2). *In emptionibus scimus, quid præstare venditor debeat, quidque ex contrario emptor: Quod si in contrahendo aliquid* EXCEPTUM FUERIT, ID SERVARI DEBEBIT.

Oh quanto si potrebbe qui scrivere in sostegno del patto della non evizione, e della non responsabilità dell' esazione di due crediti ceduti con una tal Legge, e sotto la garanzia di un obligo di non esser stati alienati, ed obligati ad altri! Ma le esposte, e brevi riflessioni di fatto, e di dritto sono sufficienti ad assicurare, nell' animo de Ma-

(1) *L. 1 §. 6. ff. depositi vel contra.*
(2) *L. 43. ff. de pact.*

Magistrati, la giustizia, che concorre all' azione della Ragione Meuricoffre Sorvillo: Essi gliela compartiranno, e saranno i VINDICI della buona fede, del patto, e di un publico istrumento, confirmato sempre, e non mai innovato. Si vegga.

III.

UN tratto della maggior buona fede, e lealtà della Ragione Meuricoffre Sorvillo, usato a solo oggetto di assicurare per se, e per la cessionaria Ragione Baroni, la VERITA' delle somme de Crediti ceduti, dà causa ad un terzo assunto, col quale la Ragione Baroni s' impegna a sostenere la *innovazione*, e quindi la *nullità* del Contratto del dì 24. Marzo 1804.

Se per le antecedenti pretenzioni della Ragione Baroni è riuscito dimostrarle insussistenti, inammissibili, e calunniose, non sarà difficile di porre nell' istesso rango, quella, di cui è forza, che si tratti.

Per riuscire nell' intento, sappiasi l' origine dell' errore della Ragione Baroni. Vi è una dichiarazione della Ragione Meuricoffre Sorvillo, firmata nell' istessa giornata, ed ore dopo della stipola del contratto del di 24. Marzo 1804.: Sentasi in tutto il suo tenore la dichiarazione suddetta, e si vedrà a colpo d' ochio la stranezza dell' intrapresa della Ragione Baroni. Eccò le parole della dichiarazione: (1) „ In virtù del pre-
„ sente, e per miglior via, come se fosse pubblica
„ Scrittura d' ogni solennità vallata, si DICHIARA da
„ noi sottoscritti Federico Meuricoffre, Zio, e Sorvillo,
„ qualmente avendo in QUESTO GIORNO in virtù d' istro-
„ mento, rogato per gli atti di questo Regio Notar D.
„ Michele Ciannella, CEDUTO al Signor D. Diodato di
„ Foggia, e sua Ragione sotto la Ditta de' Signori Dioda-
„ to, e Fratelli Baroni, due nostri crediti in ducati cin-
„ quan-

(1) *Fol.* 19.

„ quantacinquemila settecento undeci, e grana 52, che
„ rappresentiamo, cioè ducati quarantacinquemila settecen-
„ to sessantanove, e grana 97. dalla Regia Corte, e du-
„ cati novemila, e grana 90. dal Regio Senato, come da
„ PATTI, e CONDIZIONI in detto istromento spiegati, AI
„ QUALI IN TUTTO, E PER TUTTO CI RIMETTIAMO. E
„ se mai la suddetta SOMMA CEDUTALI contro ogni nostra
„ aspettativa, VENISSE MINORATA, o da detta Regia Cor-
„ te, o da detto Regio Senato: perciò col presente, ci
„ obblighiamo, e promettiamo di DEFALCARE dalla sudde-
„ ta somma di ducati 55711. 52. tutto quello, che ver-
„ rà stabilito, o da detta Regia Corte, o da questo Re-
„ gio Senato; e' l suddetto istromento di cessione DEBBA
„ RESTAR FERMO per quella somma, che resterà fissata da
„ detta Regia Corte, per lo dicui effetto obblighiamo le no-
„ stre persone, nostri eredi, ec. ...

La qui rapportata dichiarazione di Meuricoffre Sorvillo lungi di dar causa agli effetti bramati dalla Ragione Baroni, offre idee più sicure, ed oppoſte a quelle, che vogliosi sostenere dalla parte avversa: Ella ci confirma la stipola del contratto nel di 24 Marzo 1804.: Ella ci assicura, che due sono sempre i crediti, ceduti dalla Ragione Meuricoffre Sorvillo alla Ragione Baroni; Il primo contro la Regia Corte; Il Secondo contro il Regio Senato: Ella stabilisce la fermezza dell' istromento di cessione in tutt' i suoi patti, e condizioni: Ella lo vuol finalmente eseguito in tutto, e per tutto, meno che in un possibile DIFALCO, che si volle prevedere da Baroni, ed a cui la Ragione Meuricoffre e Sorvillo si preſtò, cioè nel caso, che la Regia Corte, visti i bilanci de suoi debiti, e del dare del Regio Senato, non venisse ad approvarli, ma ne defalcasse qualche quantità.

La Ragion Meuricoffre condiscese a dar dote a questo *possibile* per sua onoratezza, quindi a ragion veduta, e con tutta onestà dichiarò di defalcare dalla somma di ducati 55711. 52. TUTTO QUELLO, che verrà stabilito dalla Regia Corte, e dal

e dal Regio Senato : Ma con egual giuſtizia dichiarò anche „ E'l ſuddetto iſtromento di ceſſione debba RESTAR „ FERMO per QUELLA SOMMA, che reſterà fiſſata da detta „ Regia Corte „. La Somma ſtabilita, approvata dalla Regia Corte, e dal Senato, ascese a ducati 57588: 88. Dunque di tanto ne diventò debitrice la Ragion Baroni a prò della Ragion Meuricoffre Sorvillo, e per tanto deve oſservarſi l'iſtrumento del dì 24. Marzo 1804., senza che vi sia concorsa minima ombra di innovazione e di nullità colla dichiarazione firmata nel giorno iſteſso.

Sì: Le voci „ innovazioni „ e nullità „ Sono chimere a fronte del ſuddetto iſtromento, e della dichiarazione, che dall'Iſtrumento deriva, ed all'Iſtrumento perfettamente corriſponde. Il primo aſſicura la ceſſione de crediti in docati 55711. 21: La seconda ratifica la ſteſſa ceſſione, e la vuole per la VERITA' delle somme risultanti da' bilanci, o per dir meglio, dalle approvazioni del Governo, e del Regio Senato. La ceſſione de' crediti è sempre ſtabile: L'eſſenza del Contratto è sempre coſtante, ed immutabile.

Dopo queſta incontraſtabile verità, venga qui il più deciso, e'l più rinnomato Sofiſta, e non troverà mai un oſtacolo d'innovazione, e di nullità del contratto di ceſſione, ſtipulato tra la Ragion Baroni, e la Ragione Meuricoffre Sorvillo: Troverà solo, che l'oneſtà della cedente rifulge al pari della luce, e scorre con tanta superiorità, ed eccellenza, che la Ragione Baroni deve eſſa ſteſſa convenirne.

Ceda dunque la Ragion Baroni dal contradire un publico iſtromento, cioè, *la sua propria volontà*, *il fatto suo proprio*, e procuri di ricuperare la già perduta riputazione tra la Claſſe de' Negozianti, con dare oſservanza alle obligazioni contratte.

La Ragione Baroni però non è ancora contenta di sua oſtinazione, vuol eſſer confutata fino agli eſtremi, e vuol che sia smentita nelle sue voci, usate con illegalità nella sua Supplica (1). „ *Nec non lege generali cautum eſt Regium*

(1) *Fol.* 1. *e* 2.

gium Fiscum debitorem se præbere pro ære alieno tantum contracto post diem 15. Februarj elapsi anni 1806.

Riesce ignoto un simile ſtabilimento del Governo, se pur la Ragione Baroni non volesse confonderlo col Real Decreto de' 15. Luglio 1806., altrove da noi trascritto. Sia però come si voglia: Si usi sempre generosità alla Contradittrice (ma generosità, che non offenda i dritti di Meuricoffre Sorvillo) è non però a vedersi sotto le sue posizioni iſtesse, chi delle due Ragioni, se la cedente, o la cessionaria, dee soffrire il danno, proveniente *ex facto Principis*.

Pare, che la quiſtione sia ora di fatto: E' a sapersi l'epoca del contratto, e la data della Legge: E' a sapersi il padrone della cosa, che perisce, nel momento della promulgazione della Legge.

Infinite volte si è detto, che l'iſtrumento di cessione tra la Ragione Meuricoffre Sorvillo, e la Ragione Baroni, ha la data del di 24. Marzo 1804.: E' un notorio, che le arme Francesi hanno occupato queſto Regno nel mese di Febraro 1806., cioè presso due anni dopo della ſtipola del contratto: Quindi è evidente, che l'epoca della legge, che si asserisce dalla Ragione Baroni, è lungamente posteriore all'iſtromento di cessione. L'iſtromento è perciò legalmente fatto, e non può impugnarsi di nullità per la sopravvenienza dell'asserta Legge: Una Legge, che soppravvenga ad un contratto perfezionato, non lo annulla, nè può annullarlo.

Dippiù dalla convenzione, rinchiusa nell'iſtromento di cessione, non cade difficoltà, che dal momento della di lui ſtipola, il possessore, il padrone de due crediti contro la Regia Corte, e'l Regio Senato era la Ragione Baroni di Foggia: Quindi è, che le conseguenze sono sicure.

I. La Ragione Meuricoffre Sorvillo, dal momento dell'averata cessione a prò della Ragione Baroni, non ebbe più crediti, nè dritti contro la Regia Corte, nè il Regio Senato.

II. La

II. La Ragione Meuricoffre Sorvillo si rese da quel momento creditrice della cessionaria Ragione Baroni, nè può riconoscere altri, che la sua debitrice a tenore dell'istromento del dì 24. Marzo 1804.

III. La Ragion Baroni da due anni prima della publicazione della vantata Legge fu la padrona, e la posseditrice de' crediti acquistati da Meuricoffre Sorvillo contro la Regia Corte, e 'l Regio Senato: Ogni danno, ogni sinistro evento, è a carico della Ragione Baroni.

Si ripeterà sempre: *quid quid perit, perit prò Domino*.

Sarebbe ora opportuno allegare qui tutte le disposizioni, che le leggi costantemente han dettato a questo proposito; ma poichè sono disposizioni ovviissime, così non si vuol annojare il Magistrato con la ripetizione delle medesime.

Giova solo conchiudere, che la Ragion Baroni, distolta dal genio di litigare, non ha verun titolo per contradire le azioni della sua creditrice, e per opporsi alla forza dello stipolato, e di altri fatti permanenti, e sicuri, che lo confirmano, e che ne allontano tutte le idee d'innovazione, e di nullità.

Non rimane ora altro a dimostrare, che la Ragione Baroni dee essere obligata a pagare i rimanenti ducati 26775. 24. una cogl'interessi decorsi, e colle spese della lite. Si dimostri.

IV.

Confutata la Ragion Baroni in tutt'i suoi impegni, è il momento a indicare le somme, di cui ella va debitrice alla Ragione Meuricoffre Sorvillo, e per le quali dee essere condannata al dovuto pagamento.

Coll'istromento del dì 24. Marzo 1804. la Ragione Meuricoffre Sorvillo cedè alla Ragione Baroni due crediti contro della Regia Corte, e del Regio Senato, che si fecero ascendere a ducati 55711. 52. Si soggiunse dalla Ragione Meuricoffre: „ I miei crediti possono essere PIU', e perciò li cedo TALI QUALI li rappresento (1).

La

(1) *Fol.* 9.

La Ragione Baroni fu contenta della cessione ottenuta, e si obligò di pagare la sudetta somma di ducati 55711. 52. in tre paghe uguali, ed a tenore de' patti, e condizioni nell' istromento descritti.

Eran scorse poche ore dalla stipola dell' istromento, quando la Ragion Baroni tornò da Meuricoffre Sorvillo, e gli propose il seguente ragionamento: „ Voi poco fa mi avete ceduto due crediti della somma di ducati 55711. 52., e TALI „ QUALI li rappresentate contro la Regia Corte, e 'l Regio „ Senato, spiegatemi meglio le parole TALI QUALI, ed „ il senso mistico, che esse comprendono: Per la forza „ di tali espressioni può darsi, che la somma de crediti „ cedutimi, sia MINORE de ducati 55711. 52., ed è giu„sto, che non vada a mio danno la MINORAZIONE, e „ si soffra da voi il DEFALCO, che forsi vi potrà esse„re; può darsi, che sia MAGGIORE, ed è bene, che „ si definisca, a chi debba un tale accrescimento appar„tenere.

La Ragione Meuricoffre sciolse i quesiti della Ragione Baroni in un solo sentimento: „ La somma che voi mi do„vete in virtù dello stipulato istromento, sia QUELLA, „ che sarà APPROVATA, e DEFINITA dalla Regia Corte, e „ dal Regio Senato (1): Quindi se la Regia Corte, e „ Regio Senato risulteranno debitori di ducati 55711. 52., „ voi tanto mi pagherete: Se meno, MENO: Se più, „ PIU'.

Piacque alla Ragione Baroni la risoluzione della sua Creditrice, la quale altra idea non ebbe, che di assicurare per entrambi la *verità*, e la *quantità* delle somme, e de' crediti ceduti: Volle la Ragion Baroni una dichiarazione consimile, e l'ottenne nell'istesso giorno da Meuricoffre Sorvillo, ove tra le altre cose è scritto così (1): „ E 'l sud„detto istromento di cessione debba restar fermo per QUEL„LA SOMMA, che resterà FISSATA da detta Regia Corte, „ e Regio Senato.

Con

(1) *Eod. fol. 19. in fin.*

Con Real Carta de 20. Febraro 1805. restò acclarato il debito della Regia Corte in ducati 38927. 37.: Coll'istessa Real Carta fu approvato doversi corrispondere sulla detta somma l'interesse del 8. per cento dal dì 10. Aprile 1803. a tutto il dì 10. Aprile 1806.; interesse ascendente a ducati 13675. 47.: Quindi è chiaro, che tutto il debito della Regia Corte ammontò a ducati 44602. 84.

Dippiù con publico istrumento del dì 4. Marzo 1805. fu definito il debito del Regio Senato in ducati 4323. 16.: Quindi risulta, che i due crediti, ceduti dalla Ragione Meuricoffre Sorvillo alla Ragione Baroni di Foggia, importano la somma di ducati 57588. 88.: Quindi anche deriva, che di una tal somma deve la Ragione Baroni indennizzare la sua creditrice Ragione Meuricoffre Sorvillo.

Or se così è, e non può essere altrimenti, è a sapersi qual somma si sia corrisposto dalla Ragione Baroni a conto del sudetto suo debito di ducati 57588. 88., e degl'interessi su della stessa, definiti al sei per cento (1): La Ragione Baroni non ha corrisposto, che soli duc. 30813. 67.: Quindi ella deve la rimanente somma a compimento de ducati 57588. 88., che salvo miglior calcolo, ascende a ducati 26775. 21., oltre gl'interessi sulla prima fin'al giorno del seguito pagamento de ducati 30813. 67. a conto, ed oltre agli interessi sulla seconda fin al momento, che non sarà sodisfatta, ed adempita.

La ragionevolezza di questa pretenzione è luminosa, e dipende da fatti indubitati, e sicuri, a'quali non si resiste: E' inutile ogni altro impegno su ciò, poichè sarebbe necessità ripeter sempre quello, che si è detto altrove.

E' giusto dunque, che la Ragion Baroni paghi il suo debito, come è del pari giustissimo, che ella qual temeraria litigante „ a danno de' sicuri dritti della sua creditrice „ sia condannata al pagamento di tutte le spese della presente lite dal dì del suo principio fin al momento della sua definizione.

Ma-

(1) *Fol.* 8. *at.*